REGOLAMENTO DEL GIOCO

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente determinazione si intende per:
a) Agenzia: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) concessionario: la persona giuridica di diritto privato a cui sono affidati l'esercizio, la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, basati su un unico totalizzatore a livello nazionale in ogni forma di partecipazione;
c) concorso: insieme delle attività necessarie allo svolgimento del gioco e alla definizione delle combinazioni vincenti, in relazione alle giocate che concorrono a una specifica estrazione;
d) combinazione: l'insieme dei numeri pronosticati dal giocatore con riferimento alla formula di gioco prescelta e alle regole che la governano;
e) combinazione vincente: i numeri interi estratti casualmente in occasione di uno specifico concorso attraverso il sistema estrazionale;
f) fondi: il fondo di riserva GNTN e il fondo di ripartenza, corrispondenti ad altrettanti conti correnti bancari fruttiferi, utilizzati per la gestione della formula di gioco, in virtù di quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento;
g) formula di gioco: le specifiche modalità attraverso le quali si realizzano i giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) giocata: la registrazione sul sistema del concessionario della combinazione ovvero delle combinazioni di gioco pronosticate e riportate nella ricevuta di gioco;
i) giocata singola: la giocata che riporta le combinazioni scelte dal giocatore senza alcuna elaborazione matematica;
j) giocata sistemistica: la giocata generata dallo sviluppo matematico del pronostico, dal quale deriva la pluralità delle combinazioni pronosticate, nei limiti previsti dalla disciplina specifica della singola formula di gioco;
k) giocata a caratura: la giocata organizzata ed effettuata, sotto la propria responsabilità, dal concessionario o dal titolare del punto di raccolta fisico o a distanza, derivante dalla suddivisione di una giocata sistemistica in quote di uguale valore, denominate cedole di caratura, acquistabili separatamente, anche attraverso il coinvolgimento del giocatore;
l) giocata in abbonamento: la giocata che riporta un pronostico valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi fra loro, con addebito immediato della posta di gioco complessiva per tutti i concorsi di riferimento;
m) giocata in sottoscrizione: la giocata, effettuata esclusivamente attraverso la raccolta a distanza, che riporta un pronostico, valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi fra loro, con addebito della posta di gioco sul conto di gioco per ogni singolo concorso;
n) giocata su prenotazione: la giocata che riporta un pronostico valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri, non consecutivi, con addebito immediato della posta di gioco complessiva per tutti i concorsi di riferimento;
o) *jackpot*: la somma, da destinare a uno specifico premio, secondo le regole previste per un determinato gioco, derivante dalla quota di montepremi, dall'accumulo di importi, anche parziali, di analoghi premi non vinti a partire dall'ultimo *jackpot* erogato e dall'assegnazione di fondi per consentire l'ammontare per la ripartenza;
p) *payout*: la percentuale di restituzione della raccolta in vincite per ogni formula di gioco;
q) posta di gioco: l'importo in denaro che il giocatore impiega come corrispettivo per ogni combinazione;
r) posta di gioco complessiva: l'importo in denaro dell'insieme delle combinazioni del pronostico per ogni singola giocata;
s) pronostico: la puntata, effettuata dal giocatore, su una ovvero più combinazioni di gioco con riferimento alla formula di gioco prescelta e alle regole che la governano e riferito a un'unica giocata;
t) punti di raccolta: l'insieme dei punti di raccolta fisici e dei punti di raccolta a distanza;

u) punto di raccolta a distanza: il soggetto titolare di concessione per l'esercizio della raccolta del gioco a distanza di uno o più giochi pubblici, autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla commercializzazione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
v) punto di raccolta fisico: i punti di vendita dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
w) raccolta: l'ammontare complessivo degli importi delle giocate in un determinato concorso;
x) raccolta a distanza: la modalità di raccolta di gioco con partecipazione a distanza effettuata attraverso gli strumenti messi a disposizione da un concessionario del gioco a distanza;
y) raccolta fisica: la modalità di raccolta di gioco effettuata attraverso i punti di raccolta fisici;
z) Regolamento: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2025, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 2026, n. 8;
aa) sistema del concessionario: il sistema informatico del concessionario, composto da *hardware* e *software*, che gestisce e garantisce il funzionamento del gioco, ivi compresa la casualità delle estrazioni;
bb) terminale: l'apparecchiatura elettronica che consente l'accettazione del gioco presso il punto di raccolta fisico, la stampa delle ricevute di gioco nonché la convalida e il pagamento delle vincite per gli importi pagabili presso i punti di raccolta fisici;
cc) "Vinci per la Vita – Super Win for Life": la formula di gioco introdotta dalla presente determinazione;
dd) vincita: l'importo totale cui il giocatore ha diritto a seguito della verifica della corrispondenza totale o parziale, con una stessa giocata, tra la combinazione e la combinazione vincente nonché l'importo realizzabile senza ulteriore posta di gioco e secondo modalità predefinite, al momento della giocata o attraverso meccanismi di svelamento dell'esito.

ARTICOLO 2 (Oggetto)

1. La presente determinazione disciplina la formula di gioco numerico a totalizzatore nazionale denominata "Vinci per la Vita – Super Win for Life".
2. "Vinci per la Vita – Super Win for Life" è compresa tra gli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale previsti dall'articolo 31, comma 2, lettera b), del Regolamento.

ARTICOLO 3 (Basi numeriche)

1. "Vinci per la Vita – Super Win for Life" si basa sul pronostico, per ciascun concorso e indipendentemente dall'ordine di estrazione, di sei numeri interi rispetto a un paniere di novanta numeri interi.
2. Il paniere di novanta numeri interi, da 1 a 90 inclusi, è la base su cui si effettuano, per ciascun concorso, le estrazioni di otto numeri, senza reimmissione dei numeri estratti, generate per mezzo del sistema estrazionale.

ARTICOLO 4 (Combinazioni)

1. È consentito effettuare il pronostico da 1 a 27.132 combinazioni.
2. Le combinazioni vincenti, risultanti all'esito delle estrazioni, sono individuate in un insieme di otto numeri interi, indipendentemente dall'ordine di estrazione.
3. Ai fini dell'individuazione dell'esito del pronostico, le combinazioni pronosticate risultano vincenti in caso di corrispondenza con almeno due dei numeri contenuti nella combinazione vincente.

ARTICOLO 5 (Posta in gioco)

1. La posta di gioco è fissata a euro 2,00 per ogni combinazione.
2. La posta di gioco complessiva, da corrispondere per il pronostico effettuato, è pari alla somma degli importi di ogni singola combinazione e non può essere superiore a euro 1.000,00, con esclusione delle giocate sistemistiche e a caratura.

ARTICOLO 6 (Modalità di partecipazione)

1. La raccolta di gioco è effettuata presso i punti di raccolta fisici e i punti di raccolta a distanza.
2. La giocata effettuata presso un punto di raccolta fisica può essere affidata alla scelta casuale, attraverso il terminale, oppure può essere determinata dal giocatore; in tal caso, la scelta può essere effettuata a voce oppure attraverso la compilazione di una schedina in formato cartaceo, messa a disposizione dal concessionario presso il punto di raccolta fisico, dotata delle necessarie caratteristiche per essere letta dal terminale, o in formato digitale, attraverso i canali autorizzati dall'Agenzia; la schedina, sia in formato cartaceo che digitale, può avere anche forma precompilata.
3. La giocata effettuata tramite un punto di raccolta a distanza avviene attraverso l'accesso del giocatore sul sito ovvero sulla *App* del concessionario o del rivenditore a distanza autorizzato, al fine di effettuare il pronostico attraverso l'utilizzo del proprio

conto di gioco e addebitando sul medesimo, previa verifica della capienza del relativo saldo disponibile, la posta di gioco complessiva, necessaria all'effettuazione della transazione.

ARTICOLO 7 (Tipologia di giocate)

1. Le tipologie di giocate ammissibili sono:
   a) giocata singola;
   b) giocata sistemistica, generata da un pronostico di più di sei numeri, nel limite massimo di 27.132 combinazioni;
   c) giocata a caratura;
   d) giocata in abbonamento, che può essere effettuata fino ad un massimo di 15 concorsi consecutivi; deve prevedere identità di combinazioni pronosticate e di importo e genera l'emissione di un numero di ricevute di gioco pari a quello dei concorsi a cui si intende partecipare. Nel caso di giocate in abbonamento la richiesta di annullamento può essere accettata solo nel caso in cui non sia ancora avvenuta la chiusura del primo concorso per il quale è stata effettuata la giocata e deve riguardare le singole ricevute di gioco che si intendono annullare;
   e) giocata in sottoscrizione;
   f) giocata su prenotazione, che può essere effettuata fino ad un massimo di 15 concorsi non consecutivi; deve prevedere identità di combinazioni pronosticate e di importo e genera l'emissione di un numero di ricevute di gioco pari a quello dei concorsi a cui si intende partecipare. Nel caso di giocate su prenotazione, la richiesta di annullamento può essere accettata solo nel caso in cui non sia ancora avvenuta la chiusura del primo concorso per il quale è stata effettuata la giocata e deve riguardare le singole ricevute di gioco che si intendono annullare.
2. Le giocate di cui alle lettere c) ed e) possono essere attivate successivamente all'avvio della raccolta della formula di gioco, durante il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 20.
3. Qualunque giocata, in aggiunta ai numeri pronosticati, riporta un codice bidimensionale, generato casualmente dal sistema senza pagamento di ulteriore posta di gioco, che consente eventuali vincite sulla base di ulteriori estrazioni.

ARTICOLO 8 (Ricevute di gioco)

1. Il giocatore è tenuto ad assicurarsi che la ricevuta di gioco riporti esattamente il pronostico e, nel caso di raccolta fisica, che sia completa, integra e leggibile.
2. Qualora la ricevuta di gioco non abbia i requisiti di cui al comma precedente, la stessa è restituita al punto di raccolta fisico e la relativa giocata è annullata.

ARTICOLO 9 (Orari di raccolta delle giocate)

1. La raccolta delle giocate relativa a ciascun concorso è effettuata senza interruzione tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 23:59:59.
2. La chiusura della raccolta deve essere effettuata almeno 15 secondi prima dell'orario fissato per l'estrazione cui le giocate si riferiscono.
3. L'ora e il minuto in cui si effettua la giocata determina il concorso al quale la stessa partecipa.

ARTICOLO 10 (Sistemi estrazionali)

1. Le estrazioni avvengono tramite generatore di numeri casuali (RNG), munito di idonea certificazione, che attesti i requisiti di casualità, impredicibilità e equiprobabilità.
2. Ogni singola estrazione avviene senza reimmissione dei numeri già estratti.
3. La sicurezza del sistema di randomizzazione per il "Vinci per la Vita – Super Win for Life" è garantita da meccanismi di mutua autenticazione basati su certificati digitali, nonché da canali di comunicazione protetti mediante protocolli di cifratura.

ARTICOLO 11 (Frequenza delle estrazioni)

1. Le estrazioni hanno frequenza giornaliera e l'orario di estrazione è fissato alle ore 20:00.
2. Qualora si verifichino impedimenti di qualsivoglia natura che non consentano l'estrazione dei numeri vincenti nell'orario stabilito, la stessa è effettuata prima che avvenga l'estrazione relativa al concorso successivo.
3. Le estrazioni sono sempre effettuate nel caso in cui il concorso sia stato aperto, anche qualora non vi siano giocate.

ARTICOLO 12 (Vincite)

1. Le vincite si verificano in caso di corrispondenza di due o più numeri contenuti nelle combinazioni con i numeri contenuti nella combinazione vincente.
2. Le categorie di vincita sono cinque e si classificano come di seguito indicato:
   a) prima categoria, in caso di corrispondenza di sei numeri della combinazione con quelli contenuti nella combinazione vincente;
   b) seconda categoria, in caso di corrispondenza di cinque numeri della combinazione con quelli contenuti nella combinazione vincente;
   c) terza categoria, in caso di corrispondenza di quattro numeri della combinazione con quelli contenuti nella combinazione vincente;
   d) quarta categoria, in caso di corrispondenza di tre numeri della combinazione con quelli contenuti nella combinazione vincente;
   e) quinta categoria, in caso di corrispondenza di due numeri della combinazione con quelli contenuti nella combinazione vincente.
3. La vincita di quinta categoria è di importo pari a euro 5,00.
4. Per ciascuna combinazione pronosticata le vincite non sono cumulabili e la vincita massima realizzata assorbe le vincite inferiori.
5. E prevista l'assegnazione di vincite, realizzabili senza ulteriore posta di gioco, assegnate in modo casuale dal sistema del concessionario. Per le giocate effettuate tramite i punti di raccolta fisici, l'assegnazione di tale tipologia di vincita avviene attraverso meccanismi di svelamento dell'esito, consistenti nella scansione, da parte del giocatore, del codice bidimensionale, presente su tutte le ricevute di gioco, tramite l'apposita funzionalità resa disponibile dal concessionario. Per le giocate effettuate tramite i punti di raccolta a distanza, l'assegnazione di tale tipologia di vincita avviene al momento della giocata in modo automatico.
6. La scansione del codice bidimensionale di cui al comma 5 deve avvenire entro e non oltre la chiusura del concorso a cui la giocata partecipa e, una volta effettuata, il giocatore non può chiedere l'annullamento della relativa ricevuta di gioco.
7. Le vincite di cui al comma 5 prevedono l'attribuzione, in modo casuale, dell'importo di euro 2,00 o di euro 50,00.
8. Ove il giocatore consegua, con la medesima giocata, sia una vincita delle cinque categorie di cui al comma 2 che una vincita di cui al comma 5, le medesime si cumulano.

ARTICOLO 13 (Probabilità di vincita)

1. Le probabilità di vincita delle cinque categorie di cui all'articolo 12, comma 2, sono:
   a) 1 su 22.236.237, per la prima categoria;
   b) 1 su 135.587, per la seconda categoria;
   c) 1 su 2.678, per la terza categoria;
   d) 1su 126, per la quarta categoria;
   e) 1 su 13, per la quinta categoria.
2. Le probabilità di vincita di cui all'articolo 12, comma 7, sono:
   a) 1 su 7, per le vincite di importo pari a euro 2,00;
   b) 1 su 2.800, per le vincite di importo pari a euro 50,00.
3. Le note informative relative alle probabilità di vincita, ai sensi della normativa vigente, sono pubblicate sul sito del concessionario e su quello dell'Agenzia.

ARTICOLO 14 (Payout e montepremi)

1. Il *payout* reale, per ciascun concorso, è pari al 65 per cento della raccolta, che costituisce il montepremi complessivo.
2. Il *payout* teorico stimato è pari al 65 per cento.
3. Dal montepremi complessivo sono dedotte le vincite di quinta categoria, di cui all'articolo 12, comma 3 - pari a euro 5,00 ciascuna -, al fine di individuare la percentuale di ripartizione del montepremi residuo e la conseguente attribuzione alle altre categorie di vincita.
4. Il montepremi residuale di cui al comma 3, è ripartito nelle seguenti proporzioni:
   a) alle vincite di prima categoria: 12,00 per cento;
   b) allevincitedisecondacategoria:20,40percento;
   c) alle vincite di terza categoria: 10,30 per cento;
   d) allevincitediquartacategoria:22,00percento;
   e) alle vincite di cui all'articolo 12, comma 5: 23,20 per cento;
   f) il residuo importo del 12,10 per cento è attribuito al fondo di riserva GNTN.
5. La medesima ripartizione descritta al comma 4 è applicata al montepremi complessivo di un concorso in cui non siano state realizzate vincite di quinta categoria.
6. Qualora il montepremi complessivo di un concorso non sia sufficiente al pagamento delle vincite di quinta categoria, nell'ammontare previsto dall'articolo 12, comma 3, ovvero risulti esattamente

corrispondente a tale importo, il relativo montepremi è ripartito nelle seguenti proporzioni:
a) alle vincite di prima categoria: 8,40 per cento;
b) alle vincite di seconda categoria: 14,20 per cento;
c) alle vincite di terza categoria: 7,20 per cento;
d) allevincitediquartacategoria:15,30percento;
e) alle vincite di quinta categoria: 30,30 per cento;
f) alle vincite di cui all'articolo 12, comma 5: 16,20 per cento;
g) il residuo importo dell'8,40 per cento è attribuito al fondo di riserva dei GNTN.

7. Il montepremi destinato alle vincite dalla prima alla quarta categoria del singolo concorso è suddiviso in parti uguali tra le combinazioni risultate vincenti. Il diritto del venti per cento spettante all'erario sulla parte della vincita eccedente euro 500,00, di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicato sull'ammontare complessivo della vincita conseguita da ciascuna ricevuta di gioco.
8. Nell'ambito del medesimo concorso, in nessun caso l'importo della vincita di una categoria può essere minore di quello della vincita di una categoria inferiore. Ove, a seguito della ripartizione del montepremi e all'individuazione dei rispettivi importi, la vincita di una categoria superiore risulti minore di quella di una categoria inferiore, si procede alla fusione dei montepremi attribuiti alle categorie. Il montepremi così ottenuto è suddiviso tra tutte le giocate vincenti delle categorie di vincita interessate. Nel caso in cui l'importo risultante dalla fusione dei montepremi attribuiti alle categorie risulti maggiore di quello della categoria di vincita superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.
9. La vincita di prima categoria consiste nell'erogazione al vincitore di una somma, frazionata in 240 mensilità consecutive, al netto del diritto del venti per cento spettante all'erario, corrispondente al montepremi della vincita di prima categoria maturato fino al concorso in cui si verifica la vincita, il cui importo non può essere comunque inferiore a euro 2.429.875,00. Al fine dell'erogazione al vincitore, il concessionario è tenuto a versare l'intera somma oggetto di vincita su un conto corrente fruttifero dedicato, i cui eventuali interessi maturati saranno corrisposti, con il pagamento dell'ultimo rateo delle citate mensilità.
10. In ciascun concorso, qualora si verifichi almeno una vincita di prima categoria, una somma pari a euro 2.429.875,00 è prelevata dal fondo di ripartenza e destinata alla ripartenza del montepremi delle vincite di prima categoria del concorso successivo.
11. Per ciascun concorso, in assenza di vincite:
    a) di prima categoria, il relativo montepremi è cumulato al montepremi delle vincite di prima categoria del concorso successivo, fino al concorso in cui si realizza una vincita;
    b) dalla seconda alla quarta categoria, il relativo montepremi è versato nel fondo di riserva GNTN;
    c) di quinta categoria, si applica quanto previsto dal comma 5;
    d) previste dall'articolo 12, comma 5, il relativo montepremi è versato nel fondo di riserva GNTN.

ARTICOLO 15 (Bollettino ufficiale)

1. Il Bollettino ufficiale riporta quantomeno il numero delle giocate vincenti e, anche attraverso il Notiziario delle estrazioni, i numeri estratti, il concorso o l'estrazione di riferimento.
2. I documenti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti del concessionario e dell'Agenzia, entro il giorno successivo a quello dei concorsi di riferimento.

ARTICOLO 16 (Modalità e termini di riscossione delle vincite)

1. Il pagamento delle vincite, derivanti da giocate mediante raccolta su rete fisica è eseguito su presentazione della ricevuta di gioco in originale a condizione che la medesima sia integra, completa in tutti i suoi dati e corrisponda alla giocata registrata sul sistema informatico del concessionario.
2. La presentazione della ricevuta di gioco, per il pagamento della vincita di cui al comma 1, può avvenire, nei limiti degli importi indicati al lordo delle ritenute di legge, pari al 20 per cento delle vincite superiori a euro 500,00:
    a) presso un qualunque punto di raccolta fisico fino all'importo di euro 520,00;
    b) presso il punto di raccolta fisico dove è stata effettuata la giocata fino all'importo di euro 5.200,00, entro i limiti dei pagamenti in contanti, oltre i quali è consentita la prenotazione della vincita previa identificazione del giocatore;
    c) presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario fino all'importo di euro 52.000,00, mediante prenotazione della

vincita e previa identificazione del giocatore, il cui elenco è pubblicato sul sito del concessionario;
d) presso gli Uffici premi del concessionario-Sisal Italia S.p.A. (Via Ugo Bassi, n.6 – 20159 Milano ovvero Viale Sacco e Vanzetti, n, 89 – 00155 Roma), per importi superiori rispetto a quello indicato alla lettera c).

3. Salvo i casi in cui il pagamento avviene in contanti, al presentatore della ricevuta di gioco è rilasciata apposita ricevuta.
4. Il pagamento delle vincite di prima categoria è effettuato esclusivamente tramite accredito mensile dell'importo spettante sul conto corrente bancario o postale indicato dal vincitore. Il pagamento del primo importo mensile può avvenire solo successivamente al decorso del termine per la presentazione dei reclami.
5. Il pagamento delle vincite derivanti da giocate mediante raccolta a distanza, nei limiti degli importi indicati e al lordo delle ritenute di legge, pari al venti percento delle vincite eccedenti euro 500,00, laddove non direttamente accreditate sul conto di gioco dal quale è stata effettuata la giocata, è eseguito attraverso presentazione, oltre al documento di identificazione del richiedente, anche del promemoria della giocata ovvero di altro documento equipollente laddove previsto nell'ambito della raccolta di gioco attraverso il canale a distanza.
6. Nelle more dell'implementazione tecnica necessaria a consentire accrediti delle vincite su conto di gioco fino all'importo di euro 50.000,00, la modalità di presentazione di cui al comma precedente è prevista per tutte le vincite di importi superiori a euro 5.200,00, al lordo delle ritenute di legge.
7. La richiesta di pagamento delle vincite deve avvenire entro il termine di decadenza di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale.

ARTICOLO 17 (Controllo delle estrazioni)

1. La Commissione di controllo, di cui all'articolo 33 del Regolamento, controlla a campione, su singole estrazioni, gli elementi che consentono di valutare la corretta funzionalità del sistema estrazionale, di cui all'articolo 10, con cadenza non superiore a tre mesi.
2. A tal fine, in apposita postazione predisposta dal concessionario, si svolge la verifica su un resoconto derivante dal sistema estrazionale contenente, quanto meno, i seguenti dati riferiti a ciascuno dei concorsi oggetto di controllo:
   a) numeri estratti;
   b) ultima giocata con orario;
   c) orario chiusura gioco;
   d) orario di estrazione;
   e) il sigillo alfanumerico attestante univocamente la corretta chiusura del concorso e le relative giocate.
3. Nelle more dell'implementazione delle informazioni di cui al precedente comma, lettere c) d) ed e), la Commissione verifica i relativi dati attraverso la presenza di una firma digitale con marca temporale della chiusura del concorso.
4. La Commissione, verificati i dati che il sistema ha fornito, redige apposito verbale della constatazione di funzionalità da trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia e al concessionario.
5. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 18 (Adempimenti contabili del concessionario)

1. Alle riscossioni e versamenti del concessionario e a tutti gli adempimenti contabili dello stesso e dei punti di raccolta si applicano le disposizioni contenute nella determinazione direttoriale del 18 novembre 2021, prot. n. 435212/RU.
2. Ai fini della rendicontazione delle giocate al "Vinci per la Vita – Super Win for Life" per più concorsi consecutivi, vale quanto stabilito dall'articolo 7 della citata determinazione direttoriale del 18 novembre 2021.

ARTICOLO 19 (Fondi)

1. Per la gestione della formula di gioco "Vinci per la Vita – Super Win for Life", il concessionario, in virtù di quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento, utilizza i fondi di seguito indicati, corrispondenti ad altrettanti conti correnti bancari fruttiferi:
   a) fondo di riserva GNTN, alimentato da una quota del montepremi di ciascun concorso nelle percentuali stabilite dall'articolo 14, comma 4, lettera f) e comma 6, lettera g) nonché dall'eventuale montepremi residuale al pagamento delle vincite di cui all'articolo 12, comma 5; inoltre, il fondo è alimentato dal montepremi delle categorie di vincita dalla seconda alla quarta, in caso di assenza di vincenti in tali categorie come disciplinato dall'articolo 14, comma 11, lettera b).
   Il fondo di riserva è utilizzato per alimentare il fondo di ripartenza di cui alla successiva

lettera b) nonché per integrare il pagamento delle vincite di cui all'articolo 12, comma 5, ove il montepremi del concorso non sia sufficiente;
b) fondo di ripartenza, alimentato dal fondo di riserva GNTN di cui alla precedente lettera a) e utilizzato per la ripartenza del montepremi delle vincite di prima categoria del concorso successivo a quello in cui si è verificata una vincita di prima categoria.
In tale evenienza, una somma pari a euro 2.429.875,00 – corrispondente al valore della ripartenza della vincita di prima categoria – viene prelevata dal fondo di riserva GNTN e versata nel fondo di ripartenza.

2. Nelle more dell'implementazione dei fondi di cui alle lettere a) e b), il concessionario utilizza il fondo "montepremi dedicato alla categoria di premi Win for Life" - alimentato dalla quota del montepremi, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a) - per il pagamento delle vincite di cui all'articolo 12, comma 5, ove il montepremi del concorso non sia sufficiente, e per la ripartenza del montepremi delle vincite di prima categoria del concorso successivo a quello in cui si è verificata una vincita di prima categoria.
3. Il concessionario è tenuto, in ogni caso, a garantire la corretta rendicontazione contabile dei fondi utilizzati.

ARTICOLO 20 (Sperimentazione)

1. La sperimentazione della formula di gioco "Vinci per la Vita – Super Win for Life" è prevista per il periodo di due anni.
2. La raccolta ha inizio il giorno 3 giugno 2026.

ARTICOLO 21 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente determinazione valgono le disposizioni del Regolamento o, in assenza, della normativa primaria di riferimento.

ARTICOLO 22 (Obblighi del Concessionario)

1. La presente determinazione è pubblicata sul sito del concessionario.

****

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e a ogni effetto di legge.

Mario Lollobrigida

MARIO LOLLOBRIGIDA
Agenzia delle dogane
e dei monopoli
25.05.2026 10:27:53
GMT+02:00